

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA



L'anno 2008 il giorno dieci del mese di ottobre, in Catania Via Eleonora D'Angiò n. 55 si conviene e si stipula quanto segue:

Tra i signori:

- MESSINA Alessandra nata a Catania il 01-09-1961, residente a Catania in Via Alessandro Volta n. 18 - Codice Fiscale: MSS LSN 61P41 C351R;
- MANARA Renato nato a Catania il 21-05-1962, residente a Catania in Via Alessandro Volta n. 18 - Codice Fiscale MNR RNT 62E21 C351H;
- MANARA Andrea nato a Catania il 03-03-1988, residente a Catania in Via Via Eleonora D'Angiò n. 55 - Codice Fiscale: MNR NDR 88C03 C351Z

è costituita l'associazione non riconosciuta denominata "MusicArtEmozioni" con sede in Catania Via Eleonora D'Angiò n. 55 disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità la promozione dell'attività di studio, ricerca, sperimentazione e didattica nell'ambito pedagogico, musicale, musicoterapico, artistico e scientifico, nonché di quant'altro descritto nell'art. 3 dello statuto;

L'associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 17. articoli che si allega al presente perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio di amministrazione dell'associazione per i primi tre anni (come previsto dall'art 12 dello Statuto) nelle persone dei signori Messina Alessandra, Manara Renato, Manara Andrea.

I consiglieri nominati, i quali dichiarano di accettare la carica conferita, eleggono:

Messina Alessandra alla carica di presidente;

Manara Andrea alla carica di vicepresidente;

Manara Renato alla carica di segretario-tesoriere;

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie la costituzione della presente associazione.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Messina Alessandra Alessandra Messina

Manara Renato Renato Manara

Manara Andrea Andrea Manara



Ufficio di Catania

21 OTT. 2008

Reg.to al N. 12881 Serie 3 II

Riscossi € 192,00

P. Il Direttore
(Dot.ssa Caterina Scuderi)

L'ADDETTO AL SERVIZIO



STATUTO

1. COSTITUZIONE - SEDE

1.1. E' costituita una associazione denominata "MusicArtEmozioni" - Centro pedagogico di ricerca musicoterapica e artistica con sede in Catania Via Eleonora D'Angiò n. 55

2. SCOPO

2.1. L' associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e si basa su fini di solidarietà e di aggregazione.

3. OGGETTO SOCIALE

3.1. L' associazione ha per oggetto:

1. promuovere l'attività di studio, ricerca, sperimentazione e didattica nell'ambito pedagogico, musicale, musicoterapico, arte terapeutico, artistico e scientifico;
2. promuovere attività con carattere formativo, educativo, riabilitativo e terapeutico tese allo sviluppo del benessere e della qualità della vita delle persone con particolare attenzione ai minori, agli anziani, ai portatori di handicap;
3. promuovere e diffondere la musicoterapia e le artiterapie in genere quali strumenti di prevenzione, integrazione e riabilitazione per ogni persona;
4. promuovere attività di ricerca e studio sulle possibili relazioni tra la musica e le altre discipline sia artistiche che scientifiche ed in particolare sui rapporti esistenti tra l'uomo e le arti.
5. organizzare ed effettuare corsi di formazione, seminari, stage, incontri e convegni sui temi su indicati;
6. produrre pubblicazioni e diffondere materiale documentale come pubblicazioni cartacee e multimediali, cd e materiali artistici in genere;
7. organizzare corsi, laboratori, lezioni, mostre, concerti ed eventi di carattere culturale e artistico;
8. promuovere attività di carattere sociale, ricreativo, di formazione, culturale e di comunicazione;
9. promuovere attività e servizi miranti a prevenire e/o limitare il disagio psicofisico e sociale delle persone disabili e/o disagiate.

3.2. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell' oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre garanzie equivalenti.

3.3. L' associazione mantiene ed estende i contatti con le aziende e gli ambienti di lavoro mediante il proprio rappresentante legale o mediante



Ufficio

delegati opportunamente scelti, i quali, sensibili al problema, provvedono alla diffusione della documentazione.

4. ASSOCIATI

4.1. Possono essere associati ordinari dell' associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Le domande devono essere presentate da almeno due associati.

5. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

5.1. La decadenza e/o l' esclusione da associato è deliberata, su proposta del Collegio dei Probiviri se istituito, dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di due terzi.

5.2. Nessun iscritto può recedere in qualsiasi momento dall' associazione, presentando comunicazione scritta.

5.3. Chi recede dall' associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

6. ASSOCIATO ONORARIO

6.1. L' assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze.

7. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

7.1. Sono organi dell' associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei probiviri se nominato dall' assemblea dei soci;
- d) il Collegio dei revisori dei conti se nominato dall' assemblea dei soci

8. RETRIBUZIONE

8.1. Nessuna carica e' retribuita. Il Consiglio di amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell' associazione.

9. CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

9.1. L' assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal presidente dell' organo amministrativo mediante affissione nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l' adunanza, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all' ordine del giorno, la data, l' ora e il luogo dell' assemblea.

9.2. L' assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all' anno per l' approvazione del bilancio consuntivo.

I compiti dell' assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo;

And 17

AA
[Signature]

- b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio di amministrazione;
- c) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio di amministrazione;
- d) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;
- e) eleggere i componenti del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti qualora detti organi risultano costituiti;
- e) stabilire la composizione numerica del Consiglio di amministrazione.

9.3. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione, o per volontà del presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.

10. DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

10.1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.

Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei soci presenti ed in regola col pagamento delle quote sociali. I soci non in regola partecipano all'assemblea ma non hanno diritto di voto.

10.2. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'associazione debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

11. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

11.2. La funzione di segretario e tesoriere può essere affidata alla stessa persona

11.3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta l'anno per la redazione del bilancio consuntivo e per fissare le quote associative annuali.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, eccetto quanto stabilito dal comma 11.1.

11.4. Sono compiti del Consiglio di amministrazione:

- a) predisporre annualmente il bilancio consuntivo;
- b) fissare l'ammontare delle quote associative;
- c) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;



Ufficio

- d) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- f) proporre all'approvazione dell' assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- g) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell' associazione;
- h) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili;
- i) stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
- l) concedere fideiussioni e garanzie equivalenti.

12. DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13. POTERI E DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1. Il **presidente** ha la legale rappresentanza dell' associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio di amministrazione, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell' attività dell' associazione.

Il presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

Il **vice presidente** sostituisce il presidente in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del presidente e del vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio di amministrazione.

13.2. Il **segretario** provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati.

Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell' assemblea.

Firma d' incarico del presidente, la corrispondenza, i mandati di pagamento.

13.3. Il **tesoriere** e' responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; e' tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del presidente che del Collegio dei revisori dei conti se istituito.



*Elizia
Entrate
di Catania*

Acad 07

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

13.4. L' economo, ove nominato, tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne e' il responsabile.

14. PROBIVIRI - REVISORI DEI CONTI

14.1. Il Collegio dei Probiviri qualora istituito deve essere composto da persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il suo compito e' quello di intervenire in caso di controversie interne dell' associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta Il Collegio dei Probiviri richiama organi o singoli associati ai loro doveri e propone all'assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.

14.2. Il Collegio dei revisori, qualora istituito deve essere composto persone competenti nel settore contabile. Il suo compito e' quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Il Collegio ha il potere di richiamare il Consiglio di amministrazione ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.

14.3. Il Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti sono composti da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

15. FINANZIAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

15.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell' associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) le quote ordinarie degli associati;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati.
- d) i corrispettivi derivanti dall'attività svolta dall'associazione.

15.2. Tutte le predette entrate dedotte le spese costituiranno patrimonio dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato al fondo sociale (punto 16.3)

15.3. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell' associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea .

15.4. L' esercizio finanziario coincide con l' anno solare.

16. FONDO SOCIALE

16.1. Il fondo sociale e' costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell'associazione, nonché, successivamente alla costituzione, dalle quote che saranno versate dai soci ordinari all'atto del loro ingresso nell'associazione.

16.2. Il fondo è altresì costituito dalle quote associative versate annualmente dai soci deliberate dal Consiglio di Amministrazione.



UP

Aud 01

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

13.4. L' economo, ove nominato, tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne e' il responsabile.

14. PROBIVIRI - REVISORI DEI CONTI

14.1. Il Collegio dei Probiviri qualora istituito deve essere composto da persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il suo compito e' quello di intervenire in caso di controversie interne dell' associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta Il Collegio dei Probiviri richiama organi o singoli associati ai loro doveri e propone all'assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.

14.2. Il Collegio dei revisori, qualora istituito deve essere composto persone competenti nel settore contabile. Il suo compito e' quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Il Collegio ha il potere di richiamare il Consiglio di amministrazione ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.

14.3. Il Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti sono composti da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

15. FINANZIAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

15.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell' associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) le quote ordinarie degli associati;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati.
- d) i corrispettivi derivanti dall'attività svolta dall'associazione.

15.2. Tutte le predette entrate dedotte le spese costituiranno patrimonio dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato al fondo sociale (punto 16.3)

15.3. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell' associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea .

15.4. L' esercizio finanziario coincide con l' anno solare.

16. FONDO SOCIALE

16.1. Il fondo sociale e' costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell'associazione, nonché, successivamente alla costituzione, dalle quote che saranno versate dai soci ordinari all'atto del loro ingresso nell'associazione.

16.2. Il fondo è altresì costituito dalle quote associative versate annualmente dai soci deliberate dal Consiglio di Amministrazione.



16.3. Eventuali avanzi di gestione andranno a far parte del fondo sociale così per come previsto nel punto 15.2.

16.4 E' assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

17. SCIoglimento

17.1. Nel caso di cessazione dell' attività, per le cause previste dal Codice civile, lo scioglimento e' deliberato dall' assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

17.2 In caso di scioglimento dell' associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad una o più' associazione avente scopi analoghi o, a discrezione dell'assemblea, in beneficenza.

17.3. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

Messina Alessandra

Alessandra Messina

Manara Renato.

Renato Manara

Manara Andrea

Andrea Manara